



Tribunale di Alessandria

Sezione Lavoro

Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari – applicazione degli artt. 9-13 del t.u. n. 115/02 come modificato dall'art. 37 d.l. 98/11 e disposizioni circolare ministero della giustizia dag. n.0065934u del 14/05/12.

In vigore per i processi instaurati dal 06/07/11.

Processi per controversie di previdenza e assistenza, lavoro e pubblico impiego (art.9 comma 1 bis)

La parte il cui reddito risultante dall'ultima dichiarazione non supera la somma complessiva superiore a quella stabilita dall'art. 76 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (attualmente €. **38.514,03**) **acquisizione obbligatoria da parte della cancelleria da allegare alla nota di iscrizione a ruolo** dell'autocertificazione ai sensi art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante **la situazione reddituale familiare (1)**

} **Esenti**

Processi per controversie di lavoro e pubblico impiego (art. 13,co.3)

Valore della causa da 0 a €.1.100,00	► € 21,50
Valore della causa da €.1.101,00 a €. 5.200,00	► € 49,00
Valore della causa da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	► € 118,50
Valore della causa da €.26.000,01 a €.52.000,00	► € 259,00
Valore della causa da €.52.000,01 a €.260.000,00	► € 379,50
Valore della causa da €. 260.000,01 a €. 520.000,00	► € 607,00
Valore della causa superiore a €. 520.000,01	► € 843,00
Valore della causa indeterminabile	► € 259,00
Qualora manchi la dichiarazione del valore della causa (art. 13 c. 6 T.U.115/02)	► € 843,00

La presente Tabella si applica anche ai Procedimenti speciali libro IV titolo I (Procedimento ingiunzione, Opposizione a decreto ingiuntivo, Procedimenti cautelari anche in corso di causa, istanza sospensione all'esecuzione ex artt. 615, 617 c.p.c., Art. 28 L. 300/70 e altre leggi speciali) (2)

Processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 13 co.1)	→ € 43,00
Procedimenti speciali (Proc. Ingiunzione, Opposizione Decreto Ingiuntivo)	→ € 21,50
Reclami al collegio (3)	→ € 147,00
Opposizione agli atti esecutivi	→ € 168,00

Non è dovuta l'Anticipazione Forfettaria Spese di Cancelleria € 27,00 ex art. 30 t.u. 115/02.

Aumento del contributo unificato nella misura della metà (Art. 13, co 3 bis).

Ove il **difensore** non indichi il **proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax**, ovvero qualora la **parte ometta di indicare il codice fiscale** nell'atto introduttivo del giudizio, il **contributo unificato è aumentato della metà** al momento della iscrizione a ruolo.

Modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa, intervento autonomo.

(Art.14 co. 3 T.U. 115/02 come modificato dall'art. 28 legge Stabilità 2012 in vigore dal 02/01/12).

Il 2 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 14 T.U. N. 115/02 Spese di Giustizia del seguente tenore:

Art. 14 OBBLIGO DI PAGAMENTO

1. la parte che prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi determinato in base al codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

3-bis. Nei processi tributari... Omissis..

Secondo quanto disposto dal testo, dunque, **la parte che ha già versato un contributo unificato** perché costituitasi in giudizio per prima o che abbia depositato un ricorso introduttivo, se modifica la domanda è tenuta al pagamento di una **integrazione del contributo unificato** determinato in base al valore della domanda proposta.

Le altre parti (convenuto, terzo chiamato in causa, interveniente) quando modificano la domanda ovvero propongono domanda riconvenzionale o formulano una chiamata di terzo o svolgono un intervento, sono tenuti a versare un autonomo contributo unificato in base al valore della domanda proposta anche se non consegue un aumento del valore della causa.

Ovviamente, sono applicabili le esenzioni di cui all'art. 9 co1 bis. (reddito non superiore ad € 38.514,03)

In ogni caso, la parte che si costituisce è tenuta a formulare una espressa dichiarazione contenente il valore della domanda pena il pagamento della sanzione massima prevista dall'art. 13 comma 6.

Qualora le parti nello stesso atto formulino **es. riconvenzionale e chiamata di terzo**, sono tenute a versare un **unico autonomo contributo unificato**.

Nel caso di **Opposizione a Decreto Ingiuntivo**, laddove l'opponente svolga domanda riconvenzionale, è tenuto a farne espressa dichiarazione ed a versare **il contributo unificato per intero** relativo allo scaglione di valore dell' importo dichiarato.(Circ. Dir. Gen. Giustizia Civile – Uff. I n. 1543/05)

Tale normativa **si applica indistintamente anche alle cause di lavoro iscritte in regime di esenzione, ovvero prima dell'introduzione del contributo unificato (6/07/11), mentre non si estende alle cause previdenziali** per le quali è previsto un contributo unificato fisso non determinato in base al valore della domanda.

(1) LIMITE ESENZIONE ART. 9 co.1 bis € 38.514,03 e art. 76 D.P.R. 115/02
REDDITO FAMILIARE

La circolare n. 0065934.U DAG 14/05/12 del Ministero della Giustizia, in risposta ai quesiti posti dai vari uffici giudiziari sul punto, ha chiarito che l'art. 76 T.U. 115/2002 deve intendersi richiamato nella sua interezza, laddove indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini della dell'imposta personale sul reddito. Pertanto, se la parte convive con il coniuge o altri familiari, il reddito da considerare ai fini dell'esenzione, è **costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia compreso l'interessato. (art. 76 co. 2).**

Inoltre, la circolare **ha escluso che soggetti diversi dalle persone fisiche (persone giuridiche, enti quali ad es. l'Inps) possano ritenersi esenti per**

manca dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 76, salvo le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa.

Si rammenta che l'autocertificazione, corredata da copia del documento di identità dell'interessato, deve essere depositata al momento della costituzione in giudizio **e non può formare oggetto di riserva di deposito successivo.**

(2) RIDUZIONE DELLA META' DEL CONTRIBUTO UNIFICATO art. 13 co.3 D.P.R.115/02

La suindicata circolare ministeriale ha inoltre precisato che il legislatore all'art. 13 co.3 ha previsto la riduzione alla metà del contributo unificato per i processi speciali di cui al libro IV titolo I c.p.c. compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per le controversie individuali di lavoro e pubblico impiego. Secondo la circolare, la norma, nel richiamare i procedimenti di cui al libro IV, titolo I, ha inteso assoggettare alla riduzione della metà unicamente quelli in materia di previdenza e assistenza obbligatorie per i quali è stato introdotto un contributo fisso,(art. 13 co. 1, lett. a) e non anche quelli in materia di lavoro e pubblico impiego, che operando già in regime di riduzione, sono esclusi dalla possibilità di una doppia riduzione.

In conclusione, in materia di lavoro e pubblico impiego, i procedimenti di ingiunzione e relative opposizioni, i procedimenti cautelari, sono assoggettati alla stesso contributo delle cause ordinarie.

(3) RECLAMO AL COLLEGIO

Secondo la circolare, l'aumento della metà del **contributo unificato per i giudizi di impugnazione** introdotto con l'art. 28 legge 183/11 deve **intendersi esteso** anche al reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., ravvisando nella richiesta di una delle parti di modificare o eliminare un provvedimento giurisdizionale da parte del collegio la natura di impugnazione.